



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Accordo quadro per l'erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali.

In data tredici del mese di maggio dell'anno duemilaundici presso l'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, convocato con nota del 10/05/11 prot. 973/GAB, dall'Assessore Francesco Manca si è svolto l'incontro volto ad individuare il target dei lavoratori non beneficiari di altri ammortizzatori sociali ai quali erogare il sussidio di natura straordinaria previsto dalla vigente normativa regionale.

A tal fine è espressamente richiamata la normativa regionale come sotto evidenziata:

- L.R. 05.03.2008, n. 3, art. 6, co. 1, lett. g) anche istitutivo del "Fondo regionale per l'occupazione" istitutivo dell'intervento;
- L.R. 14.05.2009, n. 1, art. 3, co. 2, lett. d) qualificativo della natura giuridica e quindi fiscale del sussidio;
- L.R. 07.08.2009, n. 3, art. 8, co. 20 che ne definisce la durata massima in dodici mesi e attribuisce alla Giunta Regionale la quantificazione del sussidio, sentite le OO.SS. Regionali;
- L.R. 28.12.2009, n. 5, art. 8 "Interventi a favore dei disoccupati ultracinquantenni", che individua nell'INPS l'Ente erogatore dell'intervento previa definizione di specifico atto deliberativo e quantifica in € 800,00 mensili l'importo massimo del sussidio ed in un massimo di sei mensilità la durata dell'intervento in capo a ciascun lavoratore.

Quanto sopra integralmente richiamato costituisce il quadro normativo che con il sistema strutturato degli ammortizzatori sociali in deroga e no, degli interventi gestiti dal sistema delle Autonomie locali, mediante i cosiddetti cantieri comunali rivolti all'occupazione locale ed ulteriori interventi di natura sociale (estreme povertà), finanziati con risorse della Regione, definiscono un sistema di welfare regionale in grado di contenere il grave disagio economico in cui versano consistenti contingenti di lavoratori, rafforzando la coesione sociale nelle comunità locali.

I convenuti prendono atto di quanto fin qui attivato sulla base degli accordi sottoscritti il 01.03.2010 ed il 22.04.2010, volti a promuovere azioni di politiche attive per il lavoro in termini di utilizzo di lavoratori in ammortizzatori sociali anche in deroga nel sistema delle Autonomie locali e più in generale della Pubblica Amministrazione in Sardegna. Nell'ambito dei medesimi accordi è altresì individuato un sistema di bonus/dote per percorsi da riconoscere in favore dell'aggiornamento professionale dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali anche di natura straordinaria (L. 223/1991 CIGS/mobilità/contratti di solidarietà).

I richiami fin qui effettuati consentono di individuare con maggiore efficacia ed incisività coloro che potranno beneficiare dei sussidi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE

Pertanto si conviene che i soggetti eleggibili al trattamento sono i seguenti:

- tutti coloro che non possono accedere ai trattamenti e le indennità di cui fin qui si è fatto richiamo;
- coloro che per motivi di diversa natura, pur ancora formalmente titolari di un contratto di lavoro non percepiscono il relativo trattamento economico da almeno tre mesi.

Non possono accedere al beneficio

- coloro che hanno beneficiato o sono in scadenza del godimento degli ammortizzatori sociali, ivi ricomprendendo il beneficio della disoccupazione;
- coloro che hanno concluso da non meno di sei mesi nel comune di residenza percorsi di politiche per il lavoro o di altri interventi di analoga natura anche di carattere sociale, in qualche modo incentivati da trattamento economico.

Quantificazione e durata del beneficio:

- A) fino al compimento del trentacinquesimo anno potrà essere riconosciuto un sussidio di € 600,00 per sei mesi, incrementabile a € 800,00 in caso di carico di famiglia;
- B) dal trentacinquesimo anno € 800,00 fino ad un massimo di sei mesi.

Il sussidio, per la sua natura straordinario, potrà essere erogato una sola volta, avuto riguardo della situazione economica del richiedente, attestata con certificazione ISEE.

L'erogazione del sussidio sarà condizionata dall'impegno del beneficiario a prestare la propria attività lavorativa prioritariamente in favore del comune di residenza ovvero di domicilio, in tal caso sarà a carico dell'Ente utilizzatore l'attivazione ed il costo delle necessarie coperture assicurative. I lavoratori non utilizzati dalle amministrazioni comunali potranno essere utilizzati dalle altre amministrazioni pubbliche operanti nel territorio comunale di residenza.

La prestazione sarà contenuta entro il limite delle 20 ore settimanali, per le modalità gestionali si fa riferimento all'art. 7 del Dlgs n. 468/1997.

Il rifiuto formalmente accertato alla prestazione di pubblica utilità farà decadere il beneficiario dal trattamento.

Al fine di consentire i percorsi di utilizzo di cui sopra sarà cura del competente Servizio dell'Assessorato del Lavoro informare i comuni mediante formale atto sui nominativi dei beneficiari del trattamento.

Al fine di procedere ad un organico governo ed attuazione di quanto previsto nel presente accordo si concorda che sarà istituito con apposito atto della Giunta Regionale un organismo di coordinamento presieduto dall'Assessore del Lavoro o da un suo delegato, da un rappresentante delle OO.SS. maggiormente e comparativamente più rappresentative, così come individuate in fase di costituzione della

Scari *di* *Luigi* *u. dr* *l* *el*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE

Commissione di cui all'art. 11 della L.R. n. 20/2005, da un rappresentante del sistema delle Autonomie locali e da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per il lavoro.

L'organismo di cui sopra si riunirà di norma almeno ogni tre mesi.

Sarà cura dell'Assessorato del Lavoro, con la collaborazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro promuovere un attento monitoraggio dell'intervento, semplificare le procedure di accesso al beneficio anche mediante la definizione di un apposito software da rendere disponibile attraverso il SIL, mediante specifiche forme di accreditamento anche individuale.

Decorrenza dei benefici

Fino all'entrata in vigore del presente accordo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, fermi restando i target qui individuati, ai richiedenti sarà erogato un sussidio mensile pari a € 450,00 e per un massimo di tre mensilità. I beneficiari non saranno obbligati a prestare alcuna attività di pubblica utilità, secondo gli atti della G.R. ancora vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Regionale del Lavoro

Direzione Regionale INPS

Unione Province Sarde

A.N.C.I.

Le OO.SS.

CGIL

CISL

UIL















